

POLITICHE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE

*D. LGS. ATTUATIVO DELLA
LEGGE 33/2023*

Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute delle persone anziane (art 4)

Attraverso periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione realizzate dal Ministero della salute, vengono adottate le “Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio”.

Queste Linee di indirizzo sono destinate all’accessibilità universale delle persone anziane e alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.

Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro (art 5)

Al fine di consentire un invecchiamento sano e attivo dei lavoratori, il datore di lavoro deve garantire la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo del lavoratore nei luoghi di lavoro attraverso l'adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria, anche attraverso iniziative utili a favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori anziani.

**Misure per favorire l'invecchiamento attivo
mediante la promozione dell'impegno delle
persone anziane in attività di utilità sociale
e di volontariato (art 6)**

...di competenza delle amministrazioni centrali:

- Realizzazione di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, al fine di agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro contributo anche nelle attività dei centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie
- Promozione di azioni e iniziative di carattere formativo e informativo tese a contrastare la discriminazione in base all'età, nonché fenomeni di abuso e violenza sulle persone anziane e anche, in riferimento al target femminile, contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- Promozione di eventuali azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale, attraverso la previsione che le risorse del Fondo per le politiche giovanili possano essere destinate ad iniziative volte a riconoscere il ruolo che le persone anziane hanno per le giovani generazioni

Facoltà per le istituzioni scolastiche di inserire nel piano triennale dell'offerta formativa iniziative volte a promuovere la solidarietà tra le generazioni con riguardo a situazioni a rischio di isolamento e marginalità sociale delle persone anziane, attuate in collaborazione con centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti locali, nonché con soggetti del terzo settore operanti nella promozione dell'impegno degli anziani in attività di utilità sociale.

..sono invece di competenza di regioni ed enti locali:

- Azioni volte a sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane attraverso interventi di agricoltura sociale, di cura di orti sociali urbani e di creazione e manutenzione dei giardini, anche con la partecipazione di bambini e ragazzi
- Attività condotte a favore delle persone anziane da parte di istituti di formazione favorendo attività di testimonianza e insegnamento da parte di persone collocate in quiescenza
- Sostegno a spazi e luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione, valorizzando il ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunità
- Azioni di volte a promuovere l'educazione finanziaria delle persone anziane anche allo scopo di prevenire truffe a loro danno
- Iniziative volte all'accrescimento della consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, in collaborazione con la rete dei medici di medicina generale

Promozione della mobilità delle persone anziane (art 7)

Prevede la destinazione di una quota del Fondo nazionale a favore della mobilità delle persone anziane, nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro, per poter adeguare i servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilità delle persone anziane.

Misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento (art 8)


Prevede attività che agevolano la ricerca di tranquillità, il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico e sociale, attraverso programmi e percorsi per le persone anziane che favoriscano il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile a prezzi vantaggiosi, ad esempio:

- convenzioni tra RSA e strutture ricettive, balneari, termali, agrituristiche e parchi tematici
- soggiorni di lungo periodo o con programmi di turismo intergenerazionale,
- cicloturismo leggero,
- visite presso luoghi di cultura etc.

Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane (art 9)

Con la possibilità di coinvolgere anche enti pubblici e privati accreditati, rete di farmacie territoriali e infermieri di famiglia e comunità.

Valutazione multidimensionale in favore delle persone anziane (art 10)



Sono assicurate alle persone anziane erogazione dell'orientamento e sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi.

Valorizzazione delle attività volte a promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle università, anche mediante il riconoscimento di crediti universitari e la promozione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale (art 11)

I soggetti promotori, ovvero le istituzioni scolastiche, dovranno individuare le esperienze di volontariato che gli studenti saranno chiamati a maturare presso le strutture residenziali o semiresidenziali e a domicilio.

Anche le università possono promuovere tali iniziative, attraverso convenzioni con enti locali, aziende sanitarie e cooperative sociali ed assistenziali, così da poter realizzare presso enti specifici tirocini formativi.

Per quanto riguarda invece il patrimonio culturale immateriale si tratta dell'insieme di conoscenze, tradizioni, espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, delle cognizioni e delle prassi che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana (art 12)

Vengono previste nel triennio 2024-2026 nuove misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva a favore della popolazione anziana attraverso iniziative e progetti.

L'intervento è finalizzato ad introdurre strumenti per preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita attraverso l'individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con animali di affezione della popolazione più anziana.

A titolo esemplificativo, verranno attivati gruppi di cammino lungo percorsi sicuri urbani ed extraurbani, nonché programmi di attività sportiva organizzata come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico, di promozione della socialità e di integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani.

Misure per incentivare la relazione con animali da affezione (art 13)

Reca misure per incentivare la relazione tra le persone anziane e gli animali da affezione. Coinvolgendo enti del terzo settore, le regioni promuovono iniziative che prevedono modalità di accesso degli animali nelle strutture residenziali nonché piano di educazione assistita anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura degli anziani.

Progetti di servizio civile universale a favore delle persone anziane (art 14)

È volto a sostenere e promuovere la solidarietà e la coesione tra generazioni attraverso l'istituto del servizio civile universale (SCU).

In particolare, le specifiche aree di attività "Animazione culturale con gli anziani" e "Adulti e terza età in condizioni di disagio" vengono individuate al fine della presentazione dei programmi articolati in progetti da parte degli enti iscritti all'Albo di servizio civile universale.

Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale (art 15)

Prevede che il CIPA predisponga linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale in particolare con giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale), avvalendosi anche dei rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza.

Tali forme di coabitazione sono realizzate nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti a familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore.

Criteria e prescrizioni per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito (art 16)

Prevede la realizzazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito.

Gli obiettivi sono:

- ampliamento dell'offerta abitativa;
- accessibilità ad una rete di servizi;
- accessibilità ai servizi-sanitari, anche nell'ottica di promuovere interventi di sanità preventiva a domicilio;
- disponibilità di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialità e garantire l'assistenza medico-sanitaria;
- mobilità dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.

Progetti pilota sperimentali (art 17)

Prevede la possibilità per regioni e comuni di avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, per avviare azioni volte a promuovere progetti pilota sperimentali a livello nazionale, anche attraverso modelli di partenariato pubblico-privato finalizzati a sperimentare programmi di rigenerazione o riuso associati a modelli di cohousing.

Monitoraggio (art 18)

Demanda al MIT l'attività di monitoraggio, e in caso di esito positivo, tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi (riqualificazione del territorio, integrazione sociale e sostegno alle fasce anziane e deboli della popolazione), si prevede la possibilità di trasformare con decreto i progetti sperimentali in progetti definitivi.

Rete dei servizi di facilitazione digitale (art 19)

Promuove azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie in favore delle persone anziane attraverso specifiche attività di formazione e di supporto da effettuarsi presso i punti di facilitazione distribuiti sul territorio, come biblioteche, scuole e centri sociali, finalizzati a ridurre il divario digitale delle persone anziane e garantirne la piena inclusione nella vita sociale e civile del Paese.

Sarà possibile, ad esempio, supportare le persone anziane nell'utilizzo dei servizi quali:

- app IO
- sistemi di pagamento elettronici (pagoPA)
- fascicolo sanitario elettronico
- servizi previdenziali e assistenziali
- adempimenti fiscali
- servizi tributari e contravvenzioni etc.

Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per ridurre il divario digitale (art 20)

Prevede che le scuole del secondo ciclo di istruzione possano promuovere la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che aiutino le persone anziane ad acquisire confidenza nell'utilizzo di strumenti digitali.

Il percorso intende costruire una relazione attiva tra studenti, nel ruolo di docenti, e persone anziane, nel ruolo di discenti.

Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (art 21)

Introduce la definizione dello SNAA come un insieme integrato di servizi e prestazioni sociali, di cura e assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni della popolazione anziana non autosufficiente.

A livello centrale opera il CIPA; a livello regionale operano gli assessorati regionali competenti in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali Sociali e le aziende sanitarie territoriali; a livello locale operano l'ATS e il distretto sanitario.

Individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (art 22)

Prevede che i LEPS, ovvero «livelli essenziali delle prestazioni sociali», sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

- assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari per persone anziane non autosufficienti,
- servizi sociali di sollievo e di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (art 23)

Prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ogni tre anni, effettua una verifica del grado di adeguatezza dei LEPS, sulla base delle attività di monitoraggio.

Funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali (art 24)

Elenca le funzioni degli ATS che garantiscono programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali.

Servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale (art 25)

Definisce la Rete dei servizi territoriali per il contrasto dell'isolamento delle persone anziane non autosufficienti nell'ambito dei servizi di comunità, i modelli di rete e la sussidiarietà orizzontale.

L'attuazione di tali servizi viene garantita attraverso soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di Terzo settore, dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale.

Integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali (art 26)

Detta disposizioni in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Gli ATS e le Aziende sanitarie e i distretti sanitari provvedono a regolare attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per persone anziane non autosufficienti, assicurando l'effettiva integrazione operativa dei processi.

Valutazione multidimensionale unificata (art 27)

Prevede, per gli anziani affetti da patologie croniche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) con sede operativa presso le Case della comunità.

La valutazione multidimensionale unificata è finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale.

Attività dei punti unici di accesso e piattaforma digitale (art 28)

Prevede che gli ATS e i distretti sanitari provvedono ad individuare modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali.

Viene introdotto inoltre lo strumento di VMU, al fine di promuovere la semplificazione e l'integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente: scientificamente validato, informatizzato, digitale, basato su piattaforme interoperabili, il VMU garantisce la disponibilità della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente a tutte le organizzazioni pubbliche che concorrono al sistema SNAA.

Misure per garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari (art 29)

Dispone che gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti provvedono a garantire l'attivazione degli interventi finalizzati ad attuare la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante cure domiciliari di base e integrate.

Sono altresì definite le Linee di indirizzo nazionali per l'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carica della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia.

Servizi residenziali e semiresidenziali e diurni socioassistenziali (art 30)

Dispone che gli ATS offrano servizi socioassistenziali di tipo residenziale (offerta presso strutture non sanitarie), semiresidenziale e diurno (offerta presso centri di servizio accreditati) che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.

Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari (art 31)

Definisce la garanzia data dal Servizio sanitario nazionale alle persone anziane non autosufficienti per trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lunga assistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico.

In particolare vengono garantiti alle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi.

Misure per garantire l'accesso alle cure palliative (art 32)

Prevede che l'accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o con terapie inadeguate o inefficaci, nelle strutture di degenza ospedaliera, nelle attività ambulatoriali, a domicilio del paziente o nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.

Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità (art 33)

Prevede che le persone anziane possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai benefici.

Invece per le persone con disabilità già accertata, al compimento del 65° anno di età, hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni già in corso di fruizione e hanno diritto alla continuità assistenziale.

Prestazione universale (art 34)

Disciplina la nuova prestazione universale finalizzata a promuovere il potenziamento progressivo delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale, rivolta all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale nel livello gravissimo.

Tale prestazione è istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Beneficiari ed opzione (art 35)

Prevede che la prestazione universale erogata dall'INPS è riconosciuta alla persona anziana non autosufficiente che

- ha almeno 80 anni
- presenta un livello di bisogno assistenziale gravissimo
- ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 6.000
- abbia la titolarità dell'indennità di accompagnamento.

Oggetto del beneficio (art 36)

Stabilisce che la prestazione universale è erogabile mensilmente sotto forma di trasferimento monetario (ad esempio indennità di accompagnamento e assegno di assistenza) e di servizi alla persona, ed è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento.

Ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali (art 37)

Evidenzia le agevolazioni fiscali e contributive che rientrano nelle disposizioni dirette a favorire il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti. In particolare:

- Deducibilità del reddito complessivo fino all'importo di 1.549,37 euro dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- A favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, la detraibilità del 19% delle spese per un importo non superiore a 2.100 euro sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana
- Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti né i contributi e i premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico

Definizione degli standard formativi e di formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti (art 38)

Prevede delle linee guida per la definizione di modalità omogenee per l'attuazione di percorsi formativi finalizzati a migliorare e rendere omogenea l'offerta formativa per le professioni di cura, nonché l'acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare, anche mediante enti bilaterali in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione.

Caregiver familiari (art 39)

Prevede che, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, è riconosciuto valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.

In particolare, il caregiver familiare si prende cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività di vita quotidiana, di base e strumentali, nonché si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.